

ANNESSO TECNICO

ARTICOLO 1 (CODIFICAZIONE - PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI QUALORA RICHIESTI)

1.1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo *screening* dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA - V REPARTO - III UFFICIO (Organo Centrale di Codificazione - OCC).

Le informazioni, i *links*, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

<https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx>

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

Codice NAVARM - 1°Reparto/2^Divisione - CEODIFE n. 900017

1.2 - ATTIVITA' DI SCREENING

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (di seguito denominato "OCC") l'esecuzione delle attività di *screening*, per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, entro n. 150 gg.ss. (centocinquanta giorni solari) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del Contratto

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico
nei modi di Legge, all'OCC e, per conoscenza al D.E.C.,
qualora già individuati, tutti gli articoli in fase di de-

finizione del requisito o dopo la definizione degli
articoli da approvvigionare nel corso di specifica
riunione/attività preliminare che NAVARM riterrà di
effettuare, con il concorso dell'OCC; la Società dovrà
quindi presentare tale lista di articoli in fornitura
elencandoli nella "*Spare Part List for Codification*"
(SPLC).

Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in
fornitura risultino già codificati.

Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì,
presentato il **Form AC\135 N.7**, contenente informazioni
tecnico-amministrative aggiuntive.

II formato e le informazioni per la compilazione sono
contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO"
SGD-G-035 del MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO
GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
(Edizione in vigore alla stipula del presente Contratto).

NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico,
della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati
codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro n.
20 gg.ss. (venti giorni solari), dalla presentazione della
presentazione della SPLC, per richiedere alla Società le
modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito
contrattuale.

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM -
2^Divisione/1°Reparto, la verifica dei dati forniti dalla
Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter
codificativo.

In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle
attività di *screening* si intende prorogato di un periodo

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 - FLUSSO DEI DATI

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'OCC, direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 - NORME IN VIGORE

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 del MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (Edizione in vigore alla stipula del presente Contratto) emanata dall'OCC, e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI

La tassatività dei termini di approntamento alla "Verifica di Conformità" degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7 - VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE D'URGENZA

La mancata approvazione da parte dell'OCC della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati alla "Verifica di Conformità", non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, NAVARM - 2^a Divisione (R.U.P.) può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, alla "Verifica di Conformità" dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata dall'Ente di Codificazione di Forza Armata in attuazione della normativa vigente).

1.8 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE

NAVARM - 2^a Divisione richiederà all'OCC la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 - RIFERIMENTI E GARANZIE

La Società potrà prendere contatti diretti con l'OCC per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM - 2^a Divisione potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 - CODICE A BARRE

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali

- *Application Identifier* (AI) = 7001 NUC (NSN)
- *Application Identifier* (AI) = 241
- REFERENCE - Codice del Costruttore (CAGE) + *Part Number*

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN/NUC ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

- verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NSN/NUC entro il termine di n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) prima della "Comunicazione di

Approntamento alla Verifica di Conformità" del Sublotto/Ordine di riferimento; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NSN/NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NSN/NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti diano esito negativo, la presentazione alla "Verifica di Conformità" non sarà considerata valida.

ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

2.1 GENERALITA'

Società, gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari, realizzeranno tutto quanto previsto in fornitura ed attiveranno tutte le subforniture dei sistemi/apparati oggetto di quanto previsto in **Annesso n. 01** del Contratto, tenendo attivato e documentato, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema di Qualità" rispondente alle Norme Europee UNI EN ISO 9001 EA/IAF 20 (ultima vigente) e UNI EN ISO 14001 EA/IAF 20 (ultima vigente).

2.2 PIANO DI QUALITÀ' (PdQ)

La Società è l'unica responsabile (per sé stessa e per tutti gli eventuali Subappaltati, Subfornitori e/o Ausiliari, ecc.), nei confronti dell'A.D., dell'invio e della correttezza/completezza della documentazione richiesta.

2.2.1 La Società dovrà fornire un Piano di Qualità della commessa (di seguito denominato anche "PdQ") per la

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico

Società stessa e per tutti gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari.

2.2.2 Il suddetto PdQ dovrà essere redatto dettagliando, in particolare, le seguenti attività:

- Produzione e progettazione esecutiva.
- Approvvigionamenti.
- Controlli/collaudi intermedi e finali.
- Gestione dei Subfornitori e relativo piano dei controlli.
- Gestione del rischio.
- Gestione della configurazione.
- Gestione delle non conformità.

2.2.3 In particolare, il PdQ dovrà descrivere tutte le attività necessarie al controllo/gestione della Società e dei propri eventuali Subappaltati e/o Ausiliari, riportando la suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra gli stessi.

2.2.4 Il PdQ dovrà essere inviato, per esame ed approvazione al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^a Divisione (R.U.P.) entro n. 15 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Lotto 1" del D.E.C..

Il D.E.C. avrà a disposizione n. 15 gg.ss. (trenta giorni solari) per "approvare", "approvare con riserva" o "rifiutare" il suddetto documento. Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il PdQ si intenderà validato. In caso di "approvazione con riserva" o

"rifiuto", la Società, per sé stessa e per tutti gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari, dovrà provvedere all'aggiornamento entro n. 15 (quindici giorni solari).

2.2.5 La Società, e gli eventuali Subappaltati e/o Ausiliari comunque, non potranno eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema di Qualità" di cui al precedente paragrafo se non in vigore del PdQ complessivo approvato come sopra (i.e. tutti i PPddQQ delle Società Subappaltate e/o Ausiliarie dovranno essere approvati).

Il D.E.C., in caso di attività/forniture contrattuali, effettuate in assenza del PdQ della Società e delle eventuali Subappaltate e/o Ausiliarie approvato o in contraddizione con il PdQ stesso, potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o ri-fabbricazione fosse impossibile o la Società in questione vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

L'eventuale aggiornamento del PdQ sarà inviato agli stessi indirizzi del PdQ in revisione iniziale e sarà validato con le stesse modalità.

2.3 FORNITURE ESTERE

Per le subforniture realizzate all'estero, il GQA potrà essere delegata al Ministero della Difesa del Paese estero in base alla Norma NATO-STANAG 4107 ultima vigente, se applicabile, oppure ad eventuale accordo bilaterale (se applicabile).

L'attivazione del GQA dovrà essere oggetto di comunicazione alla Società.

2.4 TEST MEMORANDA (TM) E PROCEDURE DI COLLAUDO ED ACCETTAZIONE (PCA)

Le prove funzionali alla "Verifica di Conformità" dei Sistemi/Apparati della Società, dei Subappaltati e/o dei Subfornitori (FAT) saranno condotte secondo "Test

Memoranda" (TM) o "Procedure di Collaudo ed Accettazione" (PCA), che saranno sottoposti all'approvazione del D.E.C., secondo quanto previsto dal Contratto.

All'atto della convocazione della CVC/CVCA, la Società dovrà presentare, unitamente alla documentazione prevista dal test, il "Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa", di cui al successivo art. 2.5.

2.5 CERTIFICATO DI CONFORMITA' E RELATIVA DOCUMENTAZIONE RIEPILOGATIVA

2.5.1 Terminate le proprie verifiche o collaudi con esito positivo, all'atto della convocazione per i collaudi "ufficiali" con l'apposita Commissione, la Società dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di GQA il "Certificato di Conformità".

2.5.2 Detto "Certificato di Conformità" dovrà essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (*Test Data Report* o rapporti di prova) prevista dal PdQ e sarà reso disponibile al personale dell'A.D. in occasione dell'esecuzione dei test. Per quanto riguarda i Subfornitori, i "Certificati di Conformità" dovranno essere inviati al Responsabile dell'Assicurazione di Qualità locale competente se attiva la sorveglianza. Tutti i "Certificati di Conformità" dovranno essere debitamente conservati e registrati in quanto potrà esserne richiesta la visione in qualunque successivo momento.

2.6 AUDIT DELLA QUALITA'

2.6.1 Le registrazioni degli audit svolti dalla Società e relativi all'intera commessa del Lotto 1 saranno a disposizione del D.E.C. e/o RGQA-GQA.

2.6.2 Il controllo delle subforniture potrà essere assicurato anche mediante audit. Tale attività ed i

Annesso n. 08 - Annesso Tecnico
relativi criteri di programmazione dovranno risultare
dai PdQ delle Società costituenti i Subappaltati e/o
gli Ausiliari.

2.6.3 Ogni n. 6 mesi, la Società informerà il D.E.C. e/o RGQA-GQA, il R.U.P. circa gli audit svolti presso i propri Subfornitori ed il relativo numero di "Non Conformità" rilevate.

2.6.4 Gli audit svolti dal D.E.C. e/o RGQA-GQA presso un Subfornitore saranno notificati al relativo Cliente (l'entità industriale che ha emesso l'ordine) con almeno n. 15 gg.ll. (quindici giorni lavorativi) di anticipo, per permettergli di partecipare.

Lo stesso dicasi per gli audit programmati dall'Industria (tutti i livelli), che deve dare analoga informazione al D.E.C. e/o RGQA-GQA.

2.7 INADEMPIENZE RISPETTO AI REQUISITI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

2.7.1 Qualora, nell'ambito delle proprie funzioni, il D.E.C. e/o RGQA-GQA rilevasse inadempienze o carenze della Società, Subappaltati, Ausiliari e/o dei suoi Subfornitori nell'applicazione delle prescrizioni del PdQ, l'A.D. avrà la facoltà e l'autorità di:

- Richiedere la riesecuzione parziale o totale di procedure, controlli, collaudi e lavorazioni;
- sospendere le lavorazioni;
- rinviare la data di approntamento alla "Verifica di Conformità" delle prestazioni/forniture (rinvio della data di ultimazione delle prestazioni).

2.7.2 La sospensione delle lavorazioni verrà decretata da R.U.P. nel caso in cui esistessero documentate evidenze di significative e/o ricorrenti inadempienze riferite alla:

- adozione di comportamenti e procedure che inficino la validità e l'attendibilità del sistema di Assicurazione della Qualità della Società, dei suoi Subappaltati, Ausiliari e/o Subfornitori;
- esecuzione di lavorazioni di rilevante contenuto tecnico e/o mole non conformi al PdQ in assenza di deroga preventivamente approvata da parte dell'A.D..

2.8 DEROGHE, CONCESSIONI E GESTIONE DELLE "NON CONFORMITA'

2.8.1 Le "Non Conformità" che non potranno essere risolte ripristinando lo stato di conformità daranno origine alla richiesta di deroga o concessione.

Quando necessario, ogni Subfornitore di ciascun livello industriale richiederà deroga/concessione al suo Cliente, dandone informazione al D.E.C. e/o GQA; tale domanda risalirà la struttura industriale - eventualmente fino all'Acquirente - sino al proprietario del requisito che non sarà possibile rispettare, che si pronuncerà in merito.

2.8.2 Le deroghe/concessioni dovranno essere classificate in due categorie:

- MAGGIORI, se hanno potenziale/presumibile impatto negativo su:
 - *Fit, form, function*;
 - Prestazioni;
 - Ambiente;
 - Sicurezza (*safety*);
 - Intercambiabilità;
 - Manutenibilità;
 - Affidabilità;

- Vita utile;
- Aspetto;
- Costo per l'Acquirente A.D.;
- Data di consegna pianificata.

- MINORI, tutte le altre.

2.8.3 Operativamente, tutte le richieste di deroga/concessione dovranno essere inviate dal Subfornitore interessato al:

- D.E.C. e/o RGQA-GQA che le analizzerà per verificarne la classificazione; nel caso in cui il D.E.C. e/o RGQA-GQA non concordi con la classificazione potrà effettuare un riesame con il Subfornitore interessato; il D.E.C. e/o RGQA-GQA controfirmerà per presa visione le richieste di deroga/concessione ricevute, inserendo eventuali commenti;
- suo Cliente (per autorizzazione) compresa l'A.D. in caso di requisito contrattuale;

se la Società ricevente

- è la generatrice del requisito per cui si chiede deroga (i.e.: *Design Authority*), provvederà ad autorizzare o a rigettare;
- non è la generatrice del requisito per cui si chiede deroga, trasferirà la richiesta al livello superiore mediante l'apertura di una propria richiesta; il livello superiore provvederà ad autorizzare o a rigettare la richiesta pervenuta sulla base delle informazioni fornite.

2.8.4 Ogni Subfornitore di ciascun livello industriale manterrà aggiornato un elenco di richieste di deroga/concessione originate, ricevute e transitate, e

- la Società avrà n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) di tempo per indicare le modalità di chiusura delle "Non Conformità".

2.9.3 Gli esiti dell'audit saranno comunicati al D.E.C., e per conoscenza al R.U.P., perché si possano valutare gli eventuali impatti sulle attività contrattuali.

2.9.4 Le "Non Conformità" rilevate durante gli audit dovranno essere chiuse, entro la data concordata tra la Società e il D.E.C. e/o RGQA-GQA e comunque, non oltre i n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), salvo casi particolari che saranno presi in esame.

2.9.5 Le "Non Conformità" che risulteranno ancora aperte alla data prevista per la consegna del Sub-lotto/Ordine, ad eccezione delle "Non Conformità" che saranno rilevate nel trimestre precedente alla chiusura dello stesso, porteranno ad una riduzione di prezzo secondo le modalità indicate in **Annexo n. 06** del Contratto.

2.9.6 In caso di contestazione di "Non Conformità" rilevate durante un audit, la Società interessata dovrà dimostrare la sua tesi portando evidenze oggettive. Se tali evidenze verranno ritenute accettabili dal GVI la "Non Conformità" in esame verrà considerata come risolta. In caso contrario continuerà a valere il giudizio del GVI. La fase di contestazione di "Non Conformità" provoca il blocco della decorrenza dei termini eventualmente stabiliti.

Nell'eventualità che tali "Non Conformità" risultino riferibili a parti comuni delle Norme UNI EN ISO e AQAP potrà essere interpellato anche l'Ente Certificatore riconosciuto IACS.

2.10 ALTRE SPECIFICITA'

2.10.1 Nel caso di prodotti COTS approvvigionati mediante canali di vendita rappresentati da agenti o rivenditori (e.g.: *dealers, vendors, retailers*), a questi soggetti non sarà richiesta l'applicazione di nessun requisito di quelli specificati nel presente Annexo, ad eccezione dell'emissione del Certificato di Conformità¹.

2.11 RIFERIMENTI

I riferimenti prescrittivi, per come richiamati, sono:

- UNI EN ISO 9001 edizione vigente;
- UNI EN ISO 14001 edizione vigente.

I riferimenti non prescrittivi sono:

- UNI EN ISO 9000 edizione vigente.

2.12 TERMINI E DEFINIZIONI

Dovranno essere utilizzati termini e definizioni previsti dalla UNI EN ISO 9000 "*Quality Management System - Fundamentals and vocabulary*" e AQAP serie 2000.

Abbreviazioni:

- GQA *Government Quality Assurance*;
- RGQA *Rappresentante Government Quality Assurance*;
- COTS *Commercial Off The Shelf*;
- COM *Configuration Management*;

¹ Nel caso di COTS approvvigionati mediante tali canali di vendita, la dichiarazione di conformità del costruttore costituirà documentazione riepilogativa da associare al Certificato di Conformità del rappresentante/venditore.

- GVI Gruppo di Verifica Ispettiva (team di audit);
- NC Non Conformità;
- RM *Risk Management*;
- R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento;
- D.E.C. Direttore per l'esecuzione contrattuale;
- E.C. Ente Committente;
- U.T.T. Uffici Tecnici Territoriali.

Definizioni:

- Cliente = Soggetto industriale che approvvigiona beni e/o servizi mediante un ordine o Contratto A.D. un Soggetto industriale diverso.

ARTICOLO 3 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL 18.12.2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - REACH)

Per quanto previsto dal presente articolo, la Società aggiudicataria è:

- tenuta ad assicurare, per sé e per tutti i suoi Subfornitori, eventuali Subappaltatori e Ausiliari che tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle Direttive e Regolamenti comunitari e delle Norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni;

- altresì obbligata a porre in essere, per sé e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori e Ausiliari, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'A.D. in base al "Regolamento REACH" si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la "Verifica di Conformità", la Società si obbliga a produrre, al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), i seguenti documenti:

- **una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti,**
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "tutti i Subfornitori ed eventuali Subappaltatori e Ausiliari", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";
- qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di Conformità", in cui indica il "Legale Rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisce le seguenti informazioni,
 - codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;

- l'elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

La produzione dei documenti di cui ai precedenti punti da parte della Società è presupposto per l'avvio della "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione alla "Verifica di Conformità", per ciascun Sub-lotto/Ordine, da parte dell'A.D..

ARTICOLO 4 (LEGGE N. 257 DEL 27.03.1992 - NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)

La Società, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge n. 257 del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, garantisce, mediante esplicita dichiarazione al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^a Divisione (R.U.P.), per sé e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori e Ausiliari, che i "Tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura, comprensiva di eventuali materiali sub-appaltati e/o sub-forniti, non contengono amianto".